COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO

P.I. 00187490503

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **20** *del* **27/04/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL SUO ALLEGATO "RTC".

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 17:07 , nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GOVI FRANCESCO	X		7	VIVARELLI AZZURRA		X
2	QUAGLIERINI CARLO		X	8	CERRI SIMONE	X	
3	FERRI ALESSANDRO	X		9	ANSELMI ALESSIO	X	
4	LUISINI ALESSANDRA	X		10	SCOTTO FABIO PAOLO	X	
5	BENUCCI MICHELE	X		11	BARTOLINI LICIA	X	
6	DONATI ANDREA	V					

PRESENTI: 8 PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA: 1 ASSENTI: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco, Francesco Govi

Assiste il Il Segretario Dott. Andrea Martelli.
La seduta è pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL SUO ALLEGATO "RTC".

Sindaco: anche questo regolamento è stato discusso in Commissione. Ci adeguiamo a un sollecito della ASL. Adeguiamo anche i ricoveri per animali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE E RICHIAMATE le seguenti norme in materia di edilizia:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 2, comma 4, dove si attribuisce ai comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, la disciplina dell'attività edilizia mediante lo specifico regolamento edilizio, con i contenuti previsti all'articolo 4 dello stesso D.P.R. 380/2001, volti alla disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;

- la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il Governo del Territorio" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 106 dove si prevede che i regolamenti edilizi comunali dettino norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza, stabilendo che gli stessi regolamenti non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

RILEVATO E PRESO ATTO

CHE in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, nell'ambito della Conferenza Unificata, l'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo ed i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

CHE obiettivo comune dei soggetti sottoscrittori dell'Intesa sopra citata è quello di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali su tutto il territorio nazionale, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto-applicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;

CHE l'Intesa medesima prevede che le Regioni a statuto ordinario recepiscano lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all'integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, nonché all'eventuale specificazione o semplificazione dell'indice nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo oggetto dell'Intesa;

CHE con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 524 del 21 maggio 2018:

1) sono stati approvati, in recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni concernente l'adozione del Regolamento edilizio - Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in data 20 ottobre 2016, i seguenti atti alla stessa allegati:
- Allegato A: Schema di regolamento edilizio tipo
- Allegato B: Quadro delle definizioni uniformi
- Allegato C: Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

2) è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 3 dell'Intesa con riferimento alle procedure e ai tempi da seguire per l'adeguamento comunale e alle specifiche norme transitorie, quanto segue:
a) i Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo di cui al precedente punto 1, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia della delibera regionale (24/03/2019);
b) il mancato adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi entro il termine di cui alla lettera a), determina comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi di cui alla delibera regionale, che sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti edilizi stessi con essi incompatibili;

c) il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 216 della LR 65/2014;

3) è stato disposto che la delibera regionale acquisti efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 216 della LR 65/2014, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio (DPGR 24/07/2018 n. 39/R);

PREMESSO E RICORDATO che il vigente Regolamento edilizio:

- è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2022;

- il testo del suddetto Regolamento edilizio comunale redatto secondo lo schema tipo approvato dalla conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016 e successiva delibera della G.R.T. 524/2018, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico – Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e dello Sportello Unico per l'Edilizia, è costituito dall'articolato regolamentare (articoli da 1 a 100) seguente:

a) Parte prima (articoli da 1 a 4) "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" nella quale è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, comprende gli allegati "B" e "C" alla D.G.R.T. n. 524 del 21 maggio 2018, quali:
- Quadro delle definizioni uniformi;
- Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

b) Parte Seconda (articoli da 5 a 100) nella quale sono riportate le "Disposizioni regolamentari comunali in materia di edilizia" del Comune di Monteverdi Marittimo e comprende tre allegati:
- Allegato "ES" Edilizia sostenibile
- Allegato "RTC" Tecniche costruttive
- Allegato "DSA" Disciplinare delle sanzioni amministrative in materia di edilizia e del paesaggio;

DATO ATTO della necessità di procedere all'approvazione di talune modifiche al vigente Regolamento edilizio come dettagliato nel prosieguo del presente atto;

VISTO la richiesta di modifica al regolamento edilizio da parte dell' Azienda USL Toscana Nord Ovest, per ridurre il numero di pareri sanitari oggetto di deroga ed ha riguardato i seguenti articoli:

- inserimenti
- ~~eliminazioni~~

-Art. 33 Superfici aero-illuminanti,

3. PARTI TRASPARENTI

Nelle nuove costruzioni e nei cambi d'uso per la destinazione residenziale le parti trasparenti nelle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere un'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana" anche da persone sedute.
Sono considerate parti trasparenti valevoli ai fini dei rapporti illuminanti le portefinestre, anche arretrate, di accesso alle unità immobiliari poste sulle pareti perimetrali e le porte vetrate di accesso ai negozi.
Per i locali residenziali concorre al rispetto del rapporto di illuminazione naturale l'area vetrata di portoni e portoncini, per la parte superiore ad un metro rispetto alla quota del pavimento del vano interessato; i portoni ed i portoncini, invece, non concorrono al rapporto aerante naturale. Le portefinestre concorrono al rapporto aeroilluminante naturale; quelle che si affacciano su aree di proprietà non esclusiva concorrono solo per la parte dell'illuminazione naturale, a meno che non siano dotate di apertura a vasistas o di altro sistema che consenta l'areazione anche a porta chiusa.

-Art. 39 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi, dei locali ad uso abitativo e dei luoghi di lavoro

8. EDIFICI ESISTENTI, REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano mutamento della destinazione d'uso originaria è consentito il mantenimento di superfici, dimensioni, altezze, RAI, inferiori a quanto prescritto dal presente regolamento, sempre che l'intervento non comporti un'ulteriore riduzione e comunque non si determini un peggioramento dei requisiti igienico-sanitari rispetto alla situazione esistente. In tali casi e quando l'intervento edilizio determini un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari seppure non si raggiungono i parametri minimi previsti dal presente regolamento o dal D.M. 05.07.1975, il progettista dovrà rilasciare una dichiarazione che attesti la rispondenza del progetto ai requisiti igienico sanitari, effettuando una valutazione tecnico discrezionale che evidenzi il mantenimento o il miglioramento della situazione futura rispetto a quella esistente.
Nel caso in cui il progetto determini un peggioramento dei parametri igienico-sanitari, sul patrimonio edilizio esistente, i requisiti minimi previsti al precedente articolo 33 e ai precedenti paragrafi del presente articolo, possono essere derogati previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda USL.
In virtù dell'articolo 10, comma 2, del DL 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1 bis, del DPR 380/2001, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro per la Sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
E' in ogni caso fatta salva la disciplina di cui al Codice del Paesaggio.

VISTO la necessità di modificare/integrare alcuni paragrafi dell'allegato "RTC" del Regolamento Edilizio e di aggiungere un paragrafo specifico per l'Annesso Agricolo per attività di Zootecnia ad oggi non presente.

Le modifiche/integrazioni all'Allegato "RTC" del Regolamento Edilizio sono ai seguenti articoli:

- Articolo 2 – Nuovi manufatti fissi

4.3. ANNESSO AGRICOLO

Edificio da realizzare ai sensi dell'articolo 73, commi 4, 5 e 5 bis, della LR. con la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
L'annesso agricolo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della LR é strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola, la cui necessità e indispensabilità deve essere dimostrata con il programma aziendale di cui all'articolo 74 della LR.
Ai fini della presente disciplina e del RE s'intende per "annesso agricolo" l'edificio necessario per lo stoccaggio dei prodotti agricoli e del bosco, per la lavorazione dei prodotti agricoli e del bosco, per il ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, per il ricovero del legname~~, per l'allevamento e il ricovero degli animali~~.
La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio.
Se ritenuti indispensabili per le esigenze lavorative dell'imprenditore agricolo e dell'azienda agricola, è possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'edificio.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella di cui al paragrafo 1, con le seguenti limitazioni e modifiche:

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
FACCIATE	- legno - intonaco - pietra a faccia-vista
INFISSI, FINESTRE E PORTE-FINESTRE CON VETRI	- struttura in legno - struttura in metallo - struttura mista in legno e metallo
INFISSI, OSCURAMENTO	- persiane "alla fiorentina" in legno

FINESTRE	- persiane “alla fiorentina” in alluminio precolorato - scuri in legno

4.3.1. ANNESSO AGRICOLO PER ATTIVITA’ DI ZOOTECNIA

Edificio da realizzare ai sensi dell’articolo 73, commi 4, 5 e 5 bis, della LR. con la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
L’annesso agricolo da realizzarsi ai sensi dell’articolo 73, comma 4, della LR é strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività dell’azienda agricola, la cui necessità e indispensabilità deve essere dimostrata con il programma aziendale di cui all’articolo 74 della LR.
Ai fini della presente disciplina e del RE s’intende per “annesso agricolo per attività di zootecnia” un edificio necessario per l’allevamento e il ricovero di animali.
La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configura-zione del luogo.
Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati ovvero con strutture lignee anche di bioingegneria.
Se ritenuti indispensabili per le esigenze lavorative dell’imprenditore agricolo e dell’azienda agricola, è possibile realizzare locali igienico-sanitari all’interno dell’edificio.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella seguente.

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
COPERTURA, STRUTTURA PORTANTE	- orditura di legno - orditura mista di acciaio profilato e legno - orditura di acciaio profilato - orditura in cemento armato
COPERTURA, SCEMPIATO	- tavolato di legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni di laterizio
COPERTURA, MANTO	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - telone in PVC o altro materiale simile colorato di verde militare o oliva
FACCIATE	- legno - intonaco - pietra a faccia-vista - telone in PVC o altro materiale simile colorato di verde mili-tare o oliva
GRONDAIE, DISCENDENTI	- tubo in rame - tubo in p.v.c.preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- pilastri di legno - pilastri di acciaio profilato o scatolato - pilastri di muratura a vista o intonacata - pilastri in cemento armato
FONDAZIONE DIRETTA	- platea in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
PAVIMENTAZIONE	- elementi in cotto incollati alla sottostante soletta in cemento - platea di conglomerato cementizio

4.4. ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE

Edificio di cui all’articolo 78 della LR con la disciplina di cui all’articolo 12 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
Necessario per l’agricoltura amatoriale, per le piccole produzioni agricole e del bosco, come deposito, magazzino, ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, per la lavorazione dei prodotti del bosco.
La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo.
Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini

erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati ~~come l'edificio~~ ovvero con strutture lignee anche di bioingegneria.
L'edificazione dell'annesso deve rispettare i seguenti limiti costruttivi:
~~- superficie totale: STot ≤ mq. 30,00~~
- superficie utile:
SU ≤ mq. 15,00 per appezzamenti di superficie compresa tra mq. 4.000 e fino a mq. 10.000
SU ≤ mq. 30,00 per appezzamenti di superficie superiore a mq. 10.000
- altezza massima: HMax ≤ m. 2,50
- numero piani: NP = 1
~~- altezza interna tra pavimento e davanzale finestra non inferiore a m. 1,80.~~
Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'edificio ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.
La costruzione è ammessa per ogni fondo agrario individuato per proprietà in ambito comunale comunque non appartenente o gestito da azienda agricola ovvero da imprenditore agricolo ~~- a condizione abbia complessivamente una superficie fondiaria minima di 9.500 mq. e comunque nel rispetto dei seguenti valori minimi per coltura:~~
~~- 7.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a vigneto~~
~~- 5.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a oliveto~~
~~- 2.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a frutteto~~
~~- 9.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a castagneto da frutto~~.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella di cui al paragrafo 1, con le seguenti limitazioni e modifiche:

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde
COSTRUZIONE, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- legno
AGGETTI DI GRONDA	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto
FACCIATE	- in legno
INFISSI, FINESTRE E PORTE-FINESTRE CON VETRI	- struttura in legno - struttura in metallo - struttura mista in legno e metallo
INFISSI, OSCURAMENTO FINESTRE	- scuri in legno

5. MANUFATTI AZIENDALI DEL TERRITORIO RURALE

I manufatti definiti e trattati nel presente paragrafo sono quelli aziendali fissi non temporanei, che comunque necessitano d'interventi di trasformazione permanente sul suolo non soggetti al programma aziendale, di cui all'articolo 70, comma 3, lettera b), della LR, regolamentati dall'articolo 3 de DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
In particolare vengono disciplinati i seguenti manufatti aziendali:
- silos;
- tettoie fisse;
- serre fisse;
- manufatto prefabbricato;
- strutture a tunnel.

5.5. MANUFATTO PREFABBRICATO

Manufatto di forma rettangolare in pianta non necessariamente aperto sui quattro lati, realizzato con elementi prefabbricati, ancorché privo di fondazioni, che necessita per il suo funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui.
Destinato al ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, prodotti agricoli, allo stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili, al ricovero degli animali da allevamento ~~(stalle, ovili)~~.
La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo.
La costruzione deve avere un'altezza in gronda non superiore a m. 6,00 ed al culmine non superiore a m. 8,00.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati ~~nelle tabelle di cui ai paragrafi 1 e 2, senza limitazioni e modifiche~~ nella tabella seguente.

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
COPERTURA, STRUTTURA PORTANTE	- orditura di legno - orditura mista di acciaio profilato e legno - orditura di acciaio profilato
COPERTURA, SCEMPIATO	- tavolato di legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni di laterizio
COPERTURA, MANTO	- coppo e tegola in cotto “alla romana” - tegola in cotto alla “portoghese” - telone in PVC o altro materiale simile colorato di verde militare o oliva
GRONDAIE, DISCENDENTI	- tubo in rame - tubo in p.v.c.preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- pilastri di legno - pilastri di acciaio profilato o scatolato - pilastri di muratura a vista o intonacata
FONDAZIONE DIRETTA	- platea in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
PAVIMENTAZIONE	- lastre di pietra incollate alla sottostante soletta in cemento - elementi in cotto incollati alla sottostante soletta in cemento - platea di conglomerato cementizio - battuto di terra del sito, manto vegetale - inerte di cava a varia pezzatura, ghiaia, ghiaino

5.6. STRUTTURA A TUNNEL

Manufatto di forma rettangolare in pianta realizzato con elementi prefabbricati.
Struttura a tunnel ancorata ad elementi interrati prefabbricati in cemento o altro materiale pesante interrato, ovvero con fondazioni perimetrali a cordolo in cemento armato.
Destinato al ricovero e stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili~~, al ricovero degli animali da allevamento (stalle, ovili)~~.
La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo.
La struttura deve avere un’altezza al culmine non superiore a m. 10,00.
Per la progettazione e la realizzazione di questo annesso agricolo sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella seguente~~, con limitazioni e modifiche rispetto alla tabella di cui al precedente paragrafo 2~~.

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a tunnel
COPERTURA, STRUTTURA PORTANTE	- orditura di acciaio
COPERTURA, MANTO	- telone p.v.c. o altro materiale simile colorato di verde militare o oliva
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- pilastri di acciaio
PAVIMENTAZIONE	- battuto di terra del sito, manto vegetale - inerte di cava a varia pezzatura, ghiaia, ghiaino

- Articolo 3 – Manufatti privi di rilevanza edilizia

1. PERGOLATO

Manufatto di qualsiasi forma in pianta aperto sui quattro lati, avente esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibile di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche.

Da realizzarsi solo ed esclusivamente con strutture smontabili, semplicemente appoggiate o infisse a terra senza opere cementizie. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio e assemblaggio con viti, bulloni, piastre e chiodi.
Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
- superficie coperta massima: mq. 40,00
- altezza massima: m. ~~2,20~~ 2,50
Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
a) struttura portante di copertura:
- travi e travicelli di legno o filagne
- cavi di acciaio

b) strutture portanti verticali:
- pilastri o pali di legno

c) manto di copertura vegetazionale:
- essenze arboree e piante arbustive rampicanti

d) pavimentazione:
- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati
- impermeabile se già esistente

Il manufatto può essere chiuso su massimo tre lati con “pareti” vegetazionali uguali alla copertura.

4. CAPANNO

Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta chiuso sui quattro lati che può essere destinato alla migliore fruibilità di spazi aperti privati, con funzioni accessorie non destinato alla permanenza di persone, da collocarsi nelle aree di pertinenza degli edifici.
Necessario al ricovero di attrezzi da giardinaggio e degli animali domestici e da cortile.
Da realizzarsi solo ed esclusivamente con strutture smontabili, semplicemente appoggiate a terra senza opere cementizie. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio e assemblaggio con viti, bulloni, piastre e chiodi.
Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
- superficie coperta massima: mq. 20,00
- altezza massima: m. ~~2,20~~ 2,50
Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all’interno dell’edificio ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.
Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
a) struttura portante di copertura:
- travi e travicelli di legno con scempiato in tavolato di legno

b) strutture portanti verticali:
- pilastri o pali di legno
- tavolato di legno

c) manto di copertura:
- strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, scopa (erica), saggina, ecc.)
- lastre termoplastiche colorate
- lastre di fibre naturali bitumate colorate

d) pavimentazione:
- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati, comunque permeabile
- tavolato di legno
- impermeabile se già esistente

Fatte salve le norme ~~del PO~~ dello Strumento Urbanistico , non è ammessa la realizzazione del manufatto nelle aree libere ~~del nucleo storico~~ dei nuclei storici del capoluogo, ~~ZTO A~~ del Borgo di Canneto ~~del PO~~, e nelle aree boscate soggette alla tutela del vincolo paesaggistico.

VISTO il T.U. D.Lgs 28 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che la presente proposta deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare in data 20/04/2023;

VISTO il parere reso in senso favorevole dal Responsabile di Settore ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del D.Lgs 267/2000, inserito dopo il dispositivo;

ACCERTATA la seguente votazione in modo palese:
- Favorevole: Unanimità (n. 9 voti)

DELIBERA:

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare le modifiche al vigente Regolamento edilizio del Comune di Monteverdi Marittimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2022 come indicato in premessa e di seguito riportato:

- inserimenti
- ~~eliminazioni~~

-Art. 33 Superfici aero-illuminanti,

3. PARTI TRASPARENTI

Nelle nuove costruzioni e nei cambi d'uso per la destinazione residenziale le parti trasparenti nelle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere un'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana" anche da persone sedute.
Sono considerate parti trasparenti valevoli ai fini dei rapporti illuminanti le portefinestre, anche arretrate, di accesso alle unità immobiliari poste sulle pareti perimetrali e le porte vetrate di accesso ai negozi.
Per i locali residenziali concorre al rispetto del rapporto di illuminazione naturale l'area vetrata di portoni e portoncini, per la parte superiore ad un metro rispetto alla quota del pavimento del vano interessato; i portoni ed i portoncini, invece, non concorrono al rapporto aerante naturale. Le portefinestre concorrono al rapporto aeroilluminante naturale; quelle che si affacciano su aree di proprietà non esclusiva concorrono solo per la parte dell'illuminazione naturale, a meno che non siano dotate di apertura a vasistas o di altro sistema che consenta l'areazione anche a porta chiusa.

-Art. 39 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi, dei locali ad uso abitativo e dei luoghi di lavoro

8. EDIFICI ESISTENTI, REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano mutamento della destinazione d'uso originaria è consentito il mantenimento di superfici, dimensioni, altezze, RAI, inferiori a quanto prescritto dal presente regolamento, sempre che l'intervento non comporti un'ulteriore riduzione e comunque non si determini un peggioramento dei requisiti igienico-sanitari rispetto alla situazione esistente. In tali casi e quando l'intervento edilizio determini un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari seppure non si raggiungono i parametri minimi previsti dal presente regolamento o dal D.M. 05.07.1975, il progettista dovrà rilasciare una dichiarazione che attesti la rispondenza del progetto ai requisiti igienico sanitari, effettuando una valutazione tecnico discrezionale che evidenzi il mantenimento o il miglioramento della situazione futura rispetto a quella esistente.
Nel caso in cui il progetto determini un peggioramento dei parametri igienico-sanitari, sul patrimonio edilizio esistente, i requisiti minimi previsti al precedente articolo 33 e ai precedenti paragrafi del presente articolo, possono essere derogati previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda USL.
In virtù dell'articolo 10, comma 2, del DL 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1 bis, del DPR 380/2001, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro per la Sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in

vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
E' in ogni caso fatta salva la disciplina di cui al Codice del Paesaggio.

3) Di approvare le modifiche all'Allegato "RTC" del Regolamento edilizio del Comune di Monteverdi Marittimo ai seguenti articoli:

- inserimenti
- ~~eliminazioni~~

- Articolo 2 – Nuovi manufatti fissi

4.3. ANNESSO AGRICOLO

Edificio da realizzare ai sensi dell'articolo 73, commi 4, 5 e 5 bis, della LR. con la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
L'annesso agricolo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della LR é strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola, la cui necessità e indispensabilità deve essere dimostrata con il programma aziendale di cui all'articolo 74 della LR.
Ai fini della presente disciplina e del RE s'intende per "annesso agricolo" l'edificio necessario per lo stoccaggio dei prodotti agricoli e del bosco, per la lavorazione dei prodotti agricoli e del bosco, per il ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, per il ricovero del legname~~, per l'allevamento e il ricovero degli animali~~.
La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati come l'edificio.
Se ritenuti indispensabili per le esigenze lavorative dell'imprenditore agricolo e dell'azienda agricola, è possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'edificio.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella di cui al paragrafo 1, con le seguenti limitazioni e modifiche:

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
FACCIATE	- legno - intonaco - pietra a faccia-vista
INFISSI, FINESTRE E PORTE-FINESTRE CON VETRI	- struttura in legno - struttura in metallo - struttura mista in legno e metallo
INFISSI, OSCURAMENTO FINESTRE	- persiane "alla fiorentina" in legno - persiane "alla fiorentina" in alluminio precolorato - scuri in legno

4.3.1. ANNESSO AGRICOLO PER ATTIVITA' DI ZOOTECNIA

Edificio da realizzare ai sensi dell'articolo 73, commi 4, 5 e 5 bis, della LR. con la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
L'annesso agricolo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della LR é strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola, la cui necessità e indispensabilità deve essere dimostrata con il programma aziendale di cui all'articolo 74 della LR.
Ai fini della presente disciplina e del RE s'intende per "annesso agricolo per attività di zootecnia" un edificio necessario per l'allevamento e il ricovero di animali.
La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configura-zione del luogo. Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini

erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati ovvero con strutture lignee anche di bioingegneria.
Se ritenuti indispensabili per le esigenze lavorative dell'imprenditore agricolo e dell'azienda agricola, è possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'edificio.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella seguente.

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
COPERTURA, STRUTTURA PORTANTE	- orditura di legno - orditura mista di acciaio profilato e legno - orditura di acciaio profilato - orditura in cemento armato
COPERTURA, SCEMPIATO	- tavolato di legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni di laterizio
COPERTURA, MANTO	- coppo e tegola in cotto "alla romana" - tegola in cotto alla "portoghese" - telone in PVC o altro materiale simile colorato di verde militare o oliva
FACCIATE	- legno - intonaco - pietra a faccia-vista - telone in PVC o altro materiale simile colorato di verde mili-tare o oliva
GRONDAIE, DISCENDENTI	- tubo in rame - tubo in p.v.c.preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- pilastri di legno - pilastri di acciaio profilato o scatolato - pilastri di muratura a vista o intonacata - pilastri in cemento armato
FONDAZIONE DIRETTA	- platea in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
PAVIMENTAZIONE	- elementi in cotto incollati alla sottostante soletta in cemento - platea di conglomerato cementizio

4.4. ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE

Edificio di cui all'articolo 78 della LR con la disciplina di cui all'articolo 12 del regolamento DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
Necessario per l'agricoltura amatoriale, per le piccole produzioni agricole e del bosco, come deposito, magazzino, ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, per la lavorazione dei prodotti del bosco.
La sagoma del nuovo edificio dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo.
Eventuali dislivelli di terreno dovuti alla posizione della nuova costruzione dovranno essere sistemati con argini erbosi e cespugliati o con muri di sostegno in muratura di pietra o intonacati ~~come l'edificio~~ ovvero con strutture lignee anche di bioingegneria.
L'edificazione dell'annesso deve rispettare i seguenti limiti costruttivi:
~~- superficie totale: STot ≤ mq. 30,00~~
- superficie utile:
SU ≤ mq. 15,00 per appezzamenti di superficie compresa tra mq. 4.000 e fino a mq. 10.000
SU ≤ mq. 30,00 per appezzamenti di superficie superiore a mq. 10.000
- altezza massima: HMax ≤ m. 2,50
- numero piani: NP = 1
~~- altezza interna tra pavimento e davanzale finestra non inferiore a m. 1,80.~~
Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all'interno dell'edificio ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.
La costruzione è ammessa per ogni fondo agrario individuato per proprietà in ambito comunale comunque non appartenente o gestito da azienda agricola ovvero da imprenditore agricolo ~~- a condizione abbia~~

~~complessivamente una superficie fondiaria minima di 9.500 mq. e comunque nel rispetto dei seguenti valori minimi per coltura:~~
~~- 7.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a vigneto~~
~~- 5.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a oliveto~~
~~- 2.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a frutteto~~
~~- 9.000 mq. di terreno effettivamente coltivato a castagneto da frutto~~.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella di cui al paragrafo 1, con le seguenti limitazioni e modifiche:

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde
COSTRUZIONE, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- legno
AGGETTI DI GRONDA	- travicelli in legno inclinati con scempiato di tavole in legno - travicelli in legno inclinati con scempiato di mezzane in cotto
FACCIATE	- in legno
INFISSI, FINESTRE E PORTE-FINESTRE CON VETRI	- struttura in legno - struttura in metallo - struttura mista in legno e metallo
INFISSI, OSCURAMENTO FINESTRE	- scuri in legno

5. MANUFATTI AZIENDALI DEL TERRITORIO RURALE

I manufatti definiti e trattati nel presente paragrafo sono quelli aziendali fissi non temporanei, che comunque necessitano d'interventi di trasformazione permanente sul suolo non soggetti al programma aziendale, di cui all'articolo 70, comma 3, lettera b), della LR, regolamentati dall'articolo 3 de DPGR 25 agosto 2016 n.63/R.
In particolare vengono disciplinati i seguenti manufatti aziendali:
- silos;
- tettoie fisse;
- serre fisse;
- manufatto prefabbricato;
- strutture a tunnel.

5.5. MANUFATTO PREFABBRICATO

Manufatto di forma rettangolare in pianta non necessariamente aperto sui quattro lati, realizzato con elementi prefabbricati, ancorché privo di fondazioni, che necessita per il suo funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui.
Destinato al ricovero di attrezzi e macchinari agricoli, prodotti agricoli, allo stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili, al ricovero degli animali da allevamento ~~(stalle, ovili)~~.
La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo.
La costruzione deve avere un'altezza in gronda non superiore a m. 6,00 ed al culmine non superiore a m. 8,00.
Per la progettazione e la realizzazione di questo edificio sono applicabili le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati ~~nelle tabelle di cui ai paragrafi 1 e 2, senza limitazioni e modifiche~~ nella tabella seguente.

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a capanna, due falde - a leggio, unica falda
COPERTURA, STRUTTURA PORTANTE	- orditura di legno - orditura mista di acciaio profilato e legno - orditura di acciaio profilato
COPERTURA, SCEMPIATO	- tavolato di legno - mezzane di cotto - tavelle o tavelloni di laterizio
COPERTURA, MANTO	- coppo e tegola in cotto "alla romana" - tegola in cotto alla "portoghese" - telone in PVC o altro materiale simile colorato di verde militare o oliva

GRONDAIE, DISCENDENTI	- tubo in rame - tubo in p.v.c.preverniciato - tubo in lamiera preverniciata - tubo in alluminio preverniciato
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- pilastri di legno - pilastri di acciaio profilato o scatolato - pilastri di muratura a vista o intonacata
FONDAZIONE DIRETTA	- platea in cemento armato - plinti in cemento armato - travi rovesce in cemento armato
PAVIMENTAZIONE	- lastre di pietra incollate alla sottostante soletta in cemento - elementi in cotto incollati alla sottostante soletta in cemento - platea di conglomerato cementizio - battuto di terra del sito, manto vegetale - inerte di cava a varia pezzatura, ghiaia, ghiaino

5.6. STRUTTURA A TUNNEL

Manufatto di forma rettangolare in pianta realizzato con elementi prefabbricati.
Struttura a tunnel ancorata ad elementi interrati prefabbricati in cemento o altro materiale pesante interrato, ovvero con fondazioni perimetrali a cordolo in cemento armato.
Destinato al ricovero e stoccaggio di cereali, foraggi ed altri prodotti agricoli simili~~, al ricovero degli animali da allevamento (stalle, ovili)~~.
La sagoma del nuovo manufatto dovrà avere forma semplice, compatta e lineare.
Per il suo posizionamento sono vietati movimenti di terra che alterino notevolmente la configurazione del luogo.
La struttura deve avere un'altezza al culmine non superiore a m. 10,00.
Per la progettazione e la realizzazione di questo annesso agricolo sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati nella tabella seguente~~, con limitazioni e modifiche rispetto alla tabella di cui al precedente paragrafo 2~~.

ELEMENTO ARCHITETTONICO	TECNOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
SCHEMA DI COPERTURA	- a tunnel
COPERTURA, STRUTTURA PORTANTE	- orditura di acciaio
COPERTURA, MANTO	- telone p.v.c. o altro materiale simile colorato di verde militare o oliva
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	- pilastri di acciaio
PAVIMENTAZIONE	- battuto di terra del sito, manto vegetale - inerte di cava a varia pezzatura, ghiaia, ghiaino

- Articolo 3 – Manufatti privi di rilevanza edilizia

1. PERGOLATO

Manufatto di qualsiasi forma in pianta aperto sui quattro lati, avente esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibile di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
Da realizzarsi solo ed esclusivamente con strutture smontabili, semplicemente appoggiate o infisse a terra senza opere cementizie. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio e assemblaggio con viti, bulloni, piastre e chiodi.
Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
- superficie coperta massima: mq. 40,00
- altezza massima: m. ~~2,20~~ 2,50

Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
a) struttura portante di copertura:
- travi e travicelli di legno o filagne
- cavi di acciaio

b) strutture portanti verticali:
- pilastri o pali di legno

c) manto di copertura vegetazionale:
- essenze arboree e piante arbustive rampicanti

d) pavimentazione:
- terra del sito, manto vegetale

- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati
- impermeabile se già esistente

Il manufatto può essere chiuso su massimo tre lati con “pareti” vegetazionali uguali alla copertura.

4. CAPANNO

Manufatto coperto di forma quadrata o rettangolare in pianta chiuso sui quattro lati che può essere destinato alla migliore fruibilità di spazi aperti privati, con funzioni accessorie non destinato alla permanenza di persone, da collocarsi nelle aree di pertinenza degli edifici.
Necessario al ricovero di attrezzi da giardinaggio e degli animali domestici e da cortile.
Da realizzarsi solo ed esclusivamente con strutture smontabili, semplicemente appoggiate a terra senza opere cementizie. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio e assemblaggio con viti, bulloni, piastre e chiodi.
Il manufatto dovrà avere i seguenti limiti costruttivi:
- superficie coperta massima: mq. 20,00
- altezza massima: m. ~~2,20~~ 2,50

Non é possibile realizzare locali igienico-sanitari all’interno dell’edificio ovvero non deve avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo, quali impianti di riscaldamento e/o condizionamento, radio-televisivo, idro-sanitario.
Per la realizzazione di questo manufatto sono applicabili solo le tecnologie, le caratteristiche costruttive e i materiali riportati di seguito:
a) struttura portante di copertura:
- travi e travicelli di legno con scempiato in tavolato di legno

b) strutture portanti verticali:
- pilastri o pali di legno
- tavolato di legno

c) manto di copertura:
- strato di essenze arboree o arbustive morte (canne anche di bambù, scopa (erica), saggina, ecc.)
- lastre termoplastiche colorate
- lastre di fibre naturali bitumate colorate

d) pavimentazione:
- terra del sito, manto vegetale
- stabilizzato, ghiaia, ghiaino
- pietrame a secco senza cemento o altre malte o conglomerati, comunque permeabile
- tavolato di legno
- impermeabile se già esistente

Fatte salve le norme ~~del PO~~ dello Strumento Urbanistico, non è ammessa la realizzazione del manufatto nelle aree libere ~~del nucleo storico~~ dei nuclei storici del capoluogo, ~~ZTO A~~ del Borgo di Canneto ~~del PO~~, e nelle aree boscate soggette alla tutela del vincolo paesaggistico.

4) Di approvare, di conseguenza, nuovamente il Regolamento Edilizio adeguato alle modifiche apportate col presente atto nel testo allegato parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

5) Di dare atto che il Regolamento è approvato ai sensi dell’articolo 4 del DPR 380/2001 e dell’articolo 7 del TU D.Lgs 267/2000 ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.

6) Di abrogare, dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento, gli articoli del vigente Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2022, nonché tutte le norme, disposizioni, provvedimenti, emanati dall’Amm/ne Com.le in materia di edilizia, comunque in contrasto con le norme e gli allegati delle modifiche al Regolamento come sopra approvato.

7) Di disporre e di rendere consultabili le modifiche al Regolamento e gli allegati sul sito web istituzionale nell'apposito spazio della sezione amministrazione trasparente e nella sezione dedicata all’urbanistica ed all’edilizia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il IL SINDACO
Francesco Govi

Il IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Martelli

(atto sottoscritto digitalmente)